



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 7 Ottobre 2011

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata dalla CO.VI.SO.C., ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2011/2012, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione prevista dal Titolo I, paragrafo III, lett. C) punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.04.2011:

- Il Sig. **OPPICELLI Fabio**, Presidente e legale rappresentante della Società Carrarese Calcio S.r.l.;

per non aver provveduto, nei termini stabiliti dalla normativa, al deposito della dichiarazione attestante il pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta anno 2009;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Carrarese Calcio S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione prevista dal Titolo I), paragrafo III), lett. C) punto 5) del

Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.04.2011:

- Il Sig. **SPEZZAFERRI Giovanni**, Presidente e legale rappresentante della Società S.F. Aversa Normanna S.r.l.;

per non aver provveduto, nei termini stabiliti dalla normativa federale, al deposito della dichiarazione attestante il pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta anno 2009;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **S.F. Aversa Normanna S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione prevista dal Titolo I), paragrafo III), lett. C) punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.04.2011:

- Il Sig. **SOLONI Maurizio**, Presidente e legale rappresentante della Società A.C. Montichiari S.p.A.;
- La Sig.ra **BONOMELLI Patrizia**, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società A.C. Montichiari S.p.A.;

per non aver provveduto, nei termini stabiliti dalla normativa federale, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fidejussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 300.000,00;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.C. Montichiari S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

per la violazione prevista dal Titolo I), paragrafo III), lett. C) punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.04.2011:

- Il Sig. **CICALESE Giuliano**, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società S.S. Ebolitana 1925 S.r.l.;

per non aver provveduto, nei termini stabiliti dalla normativa federale, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 300.000,00;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **S.S. Ebolitana 1925 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione prevista dal Titolo I), paragrafo III), lett. C) punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.04.2011:

- Il Sig. **LEONI Sergio**, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società U.S. Foggia S.p.A.;

per non aver provveduto, nei termini stabiliti dalla normativa federale, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00 ;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **U.S. Foggia S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

